

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 16-4733

**Disciplina della riproduzione animale. Parziale modifica della Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2014, n. 33-7300 e approvazione degli orientamenti per il Piano di intervento nel settore della riproduzione animale.**

A relazione degli Assessori Ferrero, Saitta:

Visto il Regolamento (UE) 1012/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingrosso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento UE n. 652/2014, le direttive 89/608 e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali").

Visto il Regolamento (UE) n 176/2010 della Commissione del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della Direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie.

Vista la legge 11 marzo 1974 n. 74, modificazioni ed integrazioni della Legge 25 luglio 1952, n 109 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali e s.m.i.

Vista la legge 15 gennaio 1991 n. 30 recante "disciplina della riproduzione animale".

Vista la legge 3 agosto 1999 n. 280: modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

Visto il Decreto Interministeriale 19 luglio 2000 n. 403 recante: approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale che, fra l'altro, prevede specifici adempimenti per le Regioni per quanto si riferisce:

1. al rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle stazioni di monta pubblica, degli impianti adibiti alla produzione e distribuzione del materiale seminale per l'inseminazione artificiale, dei gruppi di raccolta e dei centri di produzione di embrioni;
2. alla pratica dell'inseminazione artificiale;
3. ai controlli ed alla vigilanza sull'esistenza ed il mantenimento dei requisiti e degli obblighi inerenti le strutture e gli operatori della riproduzione animale;
4. alla modulistica ed al flusso delle informazioni.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2014, n. 33-7300 che modifica le istruzioni per l'applicazione in Piemonte del D.M. n. 403 del 19 luglio 2000 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30 del 15 gennaio 1991 concernente la disciplina della riproduzione animale", già approvate con D.G.R. n. 36-10017 del 10/11/2008.

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23, art. 8, comma 1 che dispone la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di cui alla legge regionale 10 luglio 1999 n. 17 relativa a riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, che all'art. 2 comma 1. lettera o) trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino.

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al testo delle istruzioni approvate con D.G.R. 24 marzo 2014, n. 33-7300, in particolare allo scopo di:

- modificare, a seguito della riallocazione delle funzioni, la denominazione degli Enti coinvolti nelle diverse procedure autorizzative;
- precisare l'impiego dei certificati di intervento fecondativo negli allevamenti bovini sottoposti a controlli funzionali.

Considerato inoltre di approvare gli orientamenti per la predisposizione del piano dei controlli, spettanti alle ASL, in materia di riproduzione animale previsto dal punto 5.6 dell'allegato alla DGR 24 marzo 2014, n. 33-7300 predisposto dalla Direzione Sanità.

Attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di modificare, nel testo dell'allegato alla D.G.R. 24 marzo 2014, n. 33-7300, le definizioni "Settore Agricoltura della Provincia" o "Provincia" con la seguente "Struttura Temporanea della Direzione Regionale Agricoltura";
2. di modificare i punti 3.11 e 5 delle istruzioni per l'applicazione in Piemonte del Decreto Interministeriale 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale", approvate con la D.G.R. 24 marzo 2014, n. 33-7300, con i punti 3.11 e 5 contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato 1);
3. di inserire il punto 6: "Centri di magazzinaggio dello sperma bovino" alle istruzioni per l'applicazione in Piemonte del Decreto Interministeriale 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale", approvate con la D.G.R. 24 marzo 2014, n. 33-7300, contenuto nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato 1);
4. di approvare gli orientamenti per la predisposizione del Piano di intervento nel settore della riproduzione animale, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato 2), demandando l'approvazione del documento tecnico del Piano alla Direzione regionale Sanità.

- di dare atto che la deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

### **3.11 Pratica della inseminazione artificiale**

L'attività è regolata dalle disposizioni degli art. 21, 33 e 35 del D.M. 403/00. I veterinari e gli operatori pratici che intendono praticare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti all'elenco regionale tenuto dalla Direzione Regionale Agricoltura. Le domande di iscrizione sono presentate alla Direzione Regionale Agricoltura, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura.

La Direzione Regionale Agricoltura provvede all'iscrizione, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione completa, e comunica ai richiedenti il codice univoco nazionale assegnato.

I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale, iscritti all'elenco regionale, che intendano praticare la fecondazione artificiale su fattrici equine, acquistano seme fresco o refrigerato esclusivamente presso i centri di produzione di materiale seminale e seme congelato esclusivamente presso i recapiti autorizzati. Gli stessi professionisti devono dotarsi di blocchi CIF per l'inseminazione artificiale richiedendoli alla Struttura Temporanea della Direzione regionale Agricoltura competente per territorio (ex Settori Provinciali Agricoltura), tramite apposito modello, tassativamente prima dell'inizio della stagione di monta e restituirli, compilati in ogni parte, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Copia dei singoli CIF deve essere trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte entro 60 giorni dalla data di compilazione.

## **5 CERTIFICAZIONE, RACCOLTA, ELABORAZIONE DEI DATI DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI EMBRIONALI**

### **5.1 Certificazione monta naturale**

Il D.M. 403/2000, art. 33 comma 3, prevede che tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata siano registrati su apposito registro aziendale, anche nel caso in cui sia praticata la monta brada. Per le stazioni di monta naturale pubblica la certificazione di avvenuto accoppiamento è registrata sui CIF.

Per la monta naturale degli equidi ogni CIF (Certificati di Intervento Fecondativo) è redatto in quadruplica copia, di cui una è conservata dal responsabile della certificazione, una dal proprietario della fattrice, una è trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, presso la sede centrale o presso le sue sedi periferiche, ed una è trasmessa alla Struttura Temporanea della Direzione regionale Agricoltura competente per territorio (ex Settori Provinciali Agricoltura).

I registri aziendali per la monta naturale sono predisposti dalla Direzione regionale Agricoltura e sono reperibili nella sezione zootecnia del portale regionale dell'agricoltura ([www.regione.piemonte.it/agri/](http://www.regione.piemonte.it/agri/)).

I moduli e registri sono conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.

### **5.2 Certificazione degli interventi fecondativi**

La certificazione degli interventi fecondativi in fecondazione artificiale e degli impianti embrionali è effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del D.M. 403/2000, utilizzando la modulistica CIF e CIE (Certificati Impianto Embrionale) conforme agli allegati 1 e 2 del DM 12/02/2001.

I CIF, e i CIE sono predisposti, stampati e disponibili presso la Direzione regionale Agricoltura e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte.

Per gli allevamenti bovini iscritti e sottoposti ai controlli funzionali, il CIF può essere sostituito, conformemente a quanto previsto dall'art. 33, comma 5 del D.M. 403/2000 dai modelli semplificati forniti dall'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte o dalla registrazione elettronica dei dati su piattaforme web gestite da AIA e/o dalle Associazioni Nazionali di Razza preventivamente

autorizzate dalla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

I modelli semplificati utilizzati negli allevamenti sottoposti ai controlli funzionali, devono comunque garantire i dati richiesti nei CIF previsti dal Ministero, oltre che la firma dell'operatore/veterinario per ciascun intervento nel caso in cui questa attività sia svolta in allevamento da più fecondatori.

L'adesione al sistema semplificato di registrazione delle fecondazioni è volontario e non oneroso, ed è palesato da una convenzione stipulata tra il legale rappresentante dell'allevamento e l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte.

Per gli allevamenti che utilizzano piattaforme web gestite da AIA e/o da Associazioni Nazionali di Razza, deve essere garantito per ogni allevamento un accesso univoco e privato per il caricamento dei dati richiesti nei CIF.

Ogni CIF/CIE per la fecondazione dei bovini è redatto in triplice copia, una deve essere conservata dall'allevatore, una dal veterinario/operatore pratico e una è trasmessa entro 60 giorni dalla data di compilazione all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte presso la sede centrale o presso le sue sedi periferiche.

Per la fecondazione degli equidi ogni CIF è redatto in quadruplica copia, di cui una è conservata dal responsabile della certificazione, una dal proprietario della fattrice, una è trasmessa all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, presso la sede centrale o presso le sue sedi periferiche, ed una è trasmessa alla Struttura Temporanea della Direzione regionale Agricoltura competente per territorio (ex Settori Provinciali Agricoltura).

I moduli e registri sono conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.

### **5.3 Flusso delle informazioni**

La Direzione Regionale Agricoltura invia alla Direzione Regionale Sanità copia di ogni Autorizzazione rilasciata in ottemperanza alle presenti disposizioni.

Il flusso delle informazioni è regolato dall'art. 35 del D.M. 403/2000.

I responsabili della certificazione (veterinari, operatori pratici e gestori di stazioni di monta/inseminazione artificiale) fanno pervenire all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte entro 60 giorni dalla compilazione, la copia del CIF o CIE all'uopo predisposta.

L'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte provvede all'inserimento dei dati raccolti su apposito data-base, da inviare semestralmente alla Direzione Regionale Agricoltura, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre (31 luglio e 31 gennaio).

Agli allevamenti bovini che sono sottoposti ai controlli funzionali vengono riconosciute le seguenti deroghe:

- dalla compilazione del CIF cartaceo per ogni singola fecondazione e dall'invio dello stesso per gli allevamenti in possesso della convenzione, di cui al p.to 5.2, con l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte.
- dalla compilazione del CIF cartaceo per ogni singola fecondazione e dall'invio dello stesso per gli allevamenti che registrano i dati delle fecondazioni su piattaforme web gestite da AIA e/o da Associazioni Nazionali di Razza. Sarà compito del gestore della piattaforma inoltrare i dati delle fecondazioni all'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte al fine del rispetto dell' art. 35 del D.M. 403/2000.
- dall'invio della copia cartacea del CIF all'Associazione Regionale Allevatori per gli allevamenti bovini iscritti e sottoposti ai controlli funzionali, che non aderiscono a sistemi di registrazione semplificati delle fecondazioni, purché la stessa sia utilizzata per la raccolta dei dati delle fecondazioni dagli incaricati dell'ARAP durante i controlli funzionali.

La Direzione Regionale Agricoltura provvede ad inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, i dati aggregati, entro i 90 giorni successivi a ciascun semestre.

I Centri di produzione dello sperma, i Recapiti, i Centri di produzione di oociti ed embrioni ed i Gruppi di raccolta embrioni trasmettono alla Direzione Regionale Agricoltura entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre dell'anno, i registri di carico e scarico, secondo le indicazioni del DM 12/02/ 2001.

I registri sono conservati per i due anni successivi all'anno di riferimento.

Annualmente la Direzione Regionale Agricoltura trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero della Sanità, l'elenco delle strutture autorizzate ai sensi del D.M. 403/2000.

#### **5.4 Importazione ed esportazione di bestiame e di materiale da riproduzione**

L'attività è regolata dalle disposizioni degli artt. 13, 16 comma 1, lett. a), 18, 21 comma 3, lett. a, d), 22 comma 2, 23 comma 1, lett. b), 31 comma 4, lett. a, c), 37, 39 e 40 del D.M. 403/00.

Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria.

I Centri di produzione sono i soggetti legittimati all'importazione di seme ed embrioni, in quanto soggetti deputati all'esecuzione delle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici/registri anagrafici ed all'effettuazione dei controlli di qualità sia in via diretta sia attraverso l'Istituto Spallanzani, al quale comunicano settimanalmente il numero delle dosi di materiale seminale congelato prodotte, introdotte o importate.

I recapiti detengono e distribuiscono seme ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri di produzione nazionali, l'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato esclusivamente presso un centro di produzione nazionale autorizzato. I veterinari e gli operatori pratici devono rifornirsi di materiale seminale ed embrioni congelati esclusivamente presso i recapiti autorizzati.

E' esclusa, ai sensi della normativa nazionale, per i recapiti, gli allevatori, i veterinari, gli operatori di inseminazione artificiale, nonché per altri operatori privati, la possibilità di introdurre direttamente materiale da riproduzione da un paese membro della Comunità Europea ovvero da un paese terzo.

#### **5.5 Sanzioni**

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 13, 16 e 37 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 commesse dai Centri di produzione e dai recapiti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 21, comma 3, lett. a, d) e 31 comma 4, lett. a) del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 commesse da veterinari e operatori pratici, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9-bis, comma 1, lettera b) della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 6, comma 1, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

In caso di reiterazione delle violazioni è prevista la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori interessati, che la Direzione Regionale Agricoltura applica con provvedimento motivato previo parere della Commissione prevista al punto 3.12.

Alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 40 del D.M. 19 luglio 2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1, 2, 2-bis e 2-quater della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, integrata dall'art. 5, comma 2, della Legge 3 agosto 1999 n. 280.

#### **5.6 Vigilanza e controlli**

La vigilanza sulla regolare applicazione della normativa in materia è affidata, secondo le rispettive competenze, ai soggetti individuati dall'art. 36, comma 1, del D.M. 403/2000.

In attuazione della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, che dispone la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di cui alla Legge Regionale 08/07/1999, n. 17, art. 2 comma 1 lett.o), i controlli relativi alla corretta certificazione degli interventi fecondativi, degli impianti embrionali e della registrazione delle monte sono affidati alla Struttura Temporanea della Direzione regionale Agricoltura competente per territorio (ex Settori Provinciali Agricoltura).

I controlli effettuati dalla Direzione regionale Agricoltura, relativi alle domande di aiuto presentate dalle aziende zootecniche, comprendono l'accertamento della documentazione su indicata.

Per quanto attiene alle verifiche spettanti ai Servizi Veterinari delle ASL piemontesi, viene demandato alla Direzione Regionale Sanità l'elaborazione del "Piano di intervento nel settore della riproduzione animale". Il citato piano potrà avere cadenza annuale o pluriennale.

## **6 CENTRI DI MAGAZZINAGGIO DELLO SPERMA BOVINO**

### **6.1 Indicazioni operative**

I centri di magazzinaggio riconosciuti ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 132 "Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina" che operano sul territorio regionale devono rispettare, come previsto dal suddetto Decreto Legislativo, gli obblighi previsti per i centri di produzione di materiale seminale di cui al p.to 3.3.

Il codice nazionale del centro di magazzinaggio può sostituire, nella compilazione del CIF, il codice del centro di produzione di materiale seminale.

## **ORIENTAMENTI per il Piano di intervento nel settore della riproduzione animale.**

Negli ultimi anni l'attività dei servizi veterinari si è concentrata nel garantire l'attuazione dei programmi integrati di sicurezza alimentare in ottemperanza al dettato legislativo europeo del "Pacchetto Igiene" trascurando a volte, in ragione di risorse finite, alcuni settori che rappresentano livelli essenziali di assistenza da erogare obbligatoriamente. E' il caso della riproduzione animale, non più riportata nella programmazione regionale degli ultimi anni.

Il settore della riproduzione animale è sempre stato considerato strategico per la tutela del patrimonio genetico delle specie di interesse zootecnico (la Legge 30 del 1991 ancora in vigore richiama l'articolo 117 della Costituzione Italiana). Nel nostro Paese l'attività di controllo e di gestione del settore è affidata di concerto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al Ministero della Salute per le rispettive competenze, con sovrapposizione di ruoli che ne hanno compromesso a volte l'efficacia operativa.

La D.G.R. 24 marzo 2014 n° 33-7300 al capitolo "5.6 "Vigilanza e controlli" prevede che

*"Per quanto attiene alle verifiche spettanti ai Servizi Veterinari delle ASL piemontesi, viene demandato alla Direzione Sanità l'elaborazione del "Piano di intervento nel settore della riproduzione animale". Il citato piano potrà avere cadenza annuale o pluriennale".*

Con il presente documento si intende fornire gli orientamenti per la predisposizione del Piano sopra citato anche in applicazione del Decreto 19 luglio 2000 n°403 ed in particolare ai controlli sanitari previsti dall'articolo 38 del Decreto stesso, nonché del nuovo Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.

## **CONTROLLI**

I Servizi Veterinari delle ASL piemontesi, garantiranno i seguenti controlli ufficiali:

Stazioni di monta pubblica e fecondazione artificiale, Recapiti ed allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale, un controllo ufficiale l'anno di verifica mantenimento requisiti previsti dal D.M. 403/2000 e degli obblighi di registrazione.

Centri di produzione materiale seminale, Gruppi raccolta embrioni e Centri di produzione embrioni due controlli ufficiali l'anno di verifica mantenimento requisiti previsti dal D.M. 403/2000 e degli obblighi di registrazione.

### **Controlli presso gli allevamenti, operatori pratici e veterinari abilitati.**

A seguito degli incontri intercorsi tra i vari operatori di settore (Agricoltura, Sanità, ARAP, Veterinari Libero Professionisti) sono emerse criticità operative legate alla corretta e puntuale certificazione degli interventi fecondativi anche dovute alla diversa tipologia di allevatori interessati (aderenti o non aderenti ai Libri Genealogici/Controlli Funzionali e piani di assistenza tecnica dell'ARAP - Associazione Regionale Allevatori del Piemonte).

I servizi veterinari nell'ambito dell'attività di controllo ufficiale integrata prevista dal "PRISA", provvederanno a garantire una verifica dello stato dell'arte dell'applicazione della normativa, in previsione dei controlli ufficiali previsti dal nuovo Regolamento europeo in tema di riproduzione animale, almeno presso gli allevamenti bovini e suini oggetto di attività di AUDIT.

Tale attività eseguita in modalità congiunta dall'area A e dall'area C, riguarderà anche il settore della riproduzione animale (con ovvia esclusione degli allevamenti da produzione) utilizzando la check list n° 8 "SOPRALLUOGO VERIFICA RIPRODUZIONE ANIMALE IN ALLEVAMENTO".



I controlli in allevamento saranno improntati a verificare lo stato dell'arte dell'applicazione della normativa secondo lo strumento dell'AUDIT al fine di individuare i margini di miglioramento e registrando lo stato di consapevolezza degli operatori in merito agli adempimenti previsti in tema di riproduzione animale.

Per l'effettuazione dei controlli dovranno essere utilizzate le seguenti *check list* :

- 1) SOPRALLUOGO VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI IGIENICO SANITARI CENTRI PRODUZIONE SPERMA EQUINO
- 2) SOPRALLUOGO VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI IGIENICO SANITARI STAZIONI DI MONTA PUBBLICA EQUINA
- 3) SOPRALLUOGO VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI IGIENICO SANITARI STAZIONI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA
- 4) SOPRALLUOGO VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI IGIENICO SANITARI RECAPITI DI MATERIALE SEMINALE
- 5) SOPRALLUOGO VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI IGIENICO SANITARI PER L'IMPIEGO DELL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE IN AMBITO AZIENDALE SUINI
- 6) SOPRALLUOGO VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI IGIENICO SANITARI IMPIANTI PER L'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E CENTRI DI PRODUZIONE SPERMA
- 7) SOPRALLUOGO VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI IGIENICO SANITARI CENTRI DI PRODUZIONE EMBRIONI E GRUPPI DI RACCOLTA EMBRIONI
- 8) SOPRALLUOGO VERIFICA RIPRODUZIONE ANIMALE IN ALLEVAMENTO

### **Registrazione dei controlli ufficiali**

I controlli effettuati secondo il presente "Piano di intervento nel settore della riproduzione animale" dovranno essere registrati sul programma informatizzato ARVET alla voce controlli ufficiali secondo le due voci previste:

RA-1- ISPEZIONE: modalità da utilizzarsi per tutti i controlli ufficiali;

RA-2- ISTRUZIONE PER AUTORIZZAZIONE: da utilizzarsi in caso di verifica di prerequisiti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal Decreto 19 luglio 2000, n°403 in materia di riproduzione animale.

Non sono per ora riportate su ARVET tutte le possibilità autorizzative previste dalla normativa. Sarà cura del gruppo di lavoro regionale sulla riproduzione animale verificare le varie voci e proporre le revisioni del caso.

### **Accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori**

I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio garantiranno le visite e gli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori su richiesta degli interessati in ottemperanza a quanto previsto dal dettato normativo (art 38 comma 2 del D.M. n° 403/2000) avvalendosi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta e secondo il tariffario regionale di cui alla D.G.R 42-12939 del 05/07/2004.

### **Report informativi**

Annualmente l'attività dovrà essere rendicontata come flusso informativo alla Direzione Sanità per mezzo della "scheda rilevazione dati di attività di controllo sulla riproduzione animale". Tale documentazione sarà condivisa tra le Direzioni regionali Agricoltura e Sanità, al fine di una gestione integrata dell'attività.